

Circolare Informativa per i Clienti

2.2016
Gennaio

Legge di stabilità 2016 | 1

Sommario

1. PREMESSA	2
2. REGIME FISCALE AGEVOLATO PER AUTONOMI (C.D. "REGIME FORFETARIO")	2
2.1 Limiti di ricavi e compensi	2
2.2 Limite al possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati	2
2.3 Aliquota d'imposta per chi inizia l'attività	2
2.4 Regime contributivo agevolato opzionale	2
3. AMMORTAMENTI – MAGGIORAZIONE DEL 40% DEL COSTO D'ACQUISTO DI BENI (C.D. "SUPER-AMMORTAMENTI")	2
3.1 Periodo agevolato	3
3.2 Ambito oggettivo	3
3.2.1 Autovetture	3
3.2.2 Beni in Leasing	4
3.3 Acconti	4
3.4 Studi di settore	4
4. ASSEGNAZIONE E CESSIONE DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE	4
4.1 Beni agevolabili	4
4.2 Imposte sostitutive dovute dalla società	4
4.3 Reddito in natura dei soci assegnatari	5
4.4 IVA e imposte indirette	5
4.5 Versamenti	5
5. ESTROMISSIONE DELL'IMMOBILE DELL'IMPREDITORE INDIVIDUALE	5
5.1 Imposte indirette	5
5.2 Adempimenti	6
5.5 Versamenti	6
6. RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA	6
6.1 Beni rivalutabili	6
6.2 Effetti fiscali	6
6.3 Versamenti	6
7. DEDUZIONE FORFETARIA DELLE SPESE NON DOCUMENTATE PER GLI AUTOTRASPORTATORI	7

Circolare Informativa per i Clienti

1. PREMESSA

Di seguito, e nelle prossime circolari, si riepilogano le principali novità della “legge di stabilità per il 2016”, in vigore dall’1.1.2016.

2. REGIME FISCALE AGEVOLATO PER AUTONOMI (C.D. “REGIME FORFETARIO”)

Sono state apportate alcune modifiche al regime fiscale agevolato per autonomi di cui alla L. 190/2014 (c.d. “regime forfetario”), efficaci a decorrere dall’1.1.2016.

2.1 Limiti di ricavi e compensi

Le soglie di ricavi/compensi per l’accesso e la permanenza nel regime, da valutare con riferimento all’anno precedente, sono state aumentate di 10.000,00 euro per tutte le attività, salvo per quelle professionali per le quali l’incremento ammonta a 15.000,00 euro.

2.2 Limite al possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati

Per accedere o permanere nel regime forfetario, i redditi di lavoro dipendente e assimilati, percepiti nell’annualità precedente, non devono superare 30.000,00 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

2.3 Aliquota d’imposta per chi inizia l’attività

I soggetti che iniziano l’attività possono applicare al reddito forfetariamente determinato l’aliquota d’imposta sostitutiva del 5% (anziché del 15%), per i primi cinque anni dell’attività. L’agevolazione opera a condizione che:

- Il soggetto non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio della nuova attività, una attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- L’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
- Qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per la specifica attività.

2.4 Regime contributivo agevolato opzionale

Gli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario possono beneficiare di una riduzione del 35% dell’ordinaria contribuzione prevista per le Gestioni degli artigiani e dei commercianti dell’INPS.

3. AMMORTAMENTI – MAGGIORAZIONE DEL 40% DEL COSTO D’ACQUISTO DI BENI (C.D. “SUPER-AMMORTAMENTI”)

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.

Circolare Informativa per i Clienti

In sostanza, se il costo d'acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell'ammortamento fiscale sarà pari a 140. Considerando, per ipotesi, un'aliquota di ammortamento del 20%, la deduzione sarà pari a 28 per 5 anni, invece che a 20.

La disposizione ha effetti esclusivamente dal punto di vista fiscale, senza impattare sul bilancio, consentendo la determinazione di maggiori quote di ammortamento ai fini IRPEF e IRES. Con il super ammortamento, in sostanza, si introduce una deduzione extra-contabile del 40%, che dovrà essere ripartita in modo lineare sulla vita utile del bene (periodo di ammortamento o di deduzione dei canoni di leasing).

3.1 Periodo agevolato

Gli investimenti oggetto dell'agevolazione sono quelli effettuati dal 15.10.2015 al 31.12. 2016.

3.2 Ambito oggettivo

I **beni agevolati** sono tutti quelli **materiali ammortizzabili**:

- Diversi dai fabbricati e costruzioni,
- E in generale dai beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%,
- Oltre che dagli altri indicati specificatamente nell'Allegato 3 della legge di stabilità 2016 (es. condutture, materiale rotabile, ferroviario e tranviario, aerei equipaggiati, ecc.).

Con modifica approvata dal Senato, nel citato allegato 3, con riferimento al "*Materiale rotabile, ferroviario e tranviario (motrici escluse)*" viene specificato che **fanno eccezione i macchinari e le attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all'esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tranviarie.**

Sono agevolati i beni materiali strumentali nuovi. Sono, quindi, **esclusi gli investimenti in beni immateriali e in beni "usati"** (cioè a qualunque titolo utilizzati). Secondo i chiarimenti di prassi del passato, il requisito della novità sussiste nel caso in cui il bene sia acquistato dal produttore, nonché nel caso in cui il bene sia acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da alcun altro soggetto. Dovrebbe essere oggetto dell'agevolazione in esame anche il bene che viene esposto in *show room* ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo. Inoltre, con riguardo ai beni complessi alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della novità sussiste in relazione all'intero bene, purché l'entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto (cfr. Circ. Agenzia Entrate n. 5/2015 e n. 44/2009).

Quanto al **requisito della strumentalità**, i beni devono essere di uso durevole e atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa. Sono, quindi, **esclusi i beni merce** (o comunque trasformati o assemblati per la vendita) e i materiali di consumo.

3.2.1 Autovetture

Viene previsto che siano altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing dei beni di cui all'art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR.

Pertanto:

- Anche per le autovetture vale l'incremento del costo di acquisizione del 40%;
- Il limite al costo fiscale (ad esempio, 18.075,99 euro per l'acquisto di autovetture) è incrementato della stessa misura (quindi, 25.306,00 euro);
- La percentuale di deducibilità (ad esempio, 20% e 80% per agenti e rappresentanti) resta invece invariata.

Circolare Informativa per i Clienti

3.2.2 Beni in Leasing

Sono agevolabili anche i beni acquisiti in leasing. La norma agevolativa fa riferimento in particolare ai “canoni di locazione finanziaria”, senza specificare il meccanismo applicativo della agevolazione per i beni in leasing. Il MEF ha precisato che l’agevolazione per i beni acquisiti in leasing riguarda l’intero valore del bene, cioè sia la quota capitale sia il prezzo di riscatto.

Per i canoni di locazione finanziaria il beneficio per l’utilizzatore riguarda la quota capitale inclusa nel canone. Per il noleggio a lungo termine, nessun beneficio è previsto per gli utilizzatori; l’agevolazione potrà invece spettare alle società di noleggio.

Lo sgravio si applicherà per beni produttivi nuovi acquistati dal 15.10.2015 al 31.12.2016.

Rilevano gli investimenti effettuati nell’intervallo temporale considerato dalla norma; a tal fine dovrebbero valere i criteri generali del Tuir e, quindi, la data di consegna o spedizione oppure - se diversa e successiva - la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà (o di altro diritto reale). Non preclude il beneficio, quindi, il fatto che una parte delle spese per l’investimento sia stata effettivamente sostenuta prima del 15 ottobre.

3.3 Acconti

La norma sui “super-ammortamenti” non produce effetti sulla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2015.

Inoltre, la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove disposizioni.

3.4 Studi di settore

La norma agevolativa prevede l’irrelevanza dei “super-ammortamenti” ai fini degli studi di settore.

4. ASSEGNAZIONE E CESSIONE DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

Le società di persone e di capitali possono assegnare o cedere beni ai soci, o trasformarsi in società semplice, beneficiando di riduzioni per quanto riguarda le imposte dirette e indirette.

Benché le operazioni in questione abbiano quali naturali destinatarie le società di comodo, esse possono essere effettuate anche da società che svolgono un’ordinaria attività d’impresa.

4.1 Beni agevolabili

Possono essere assegnati o ceduti ai soci i beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione) e i beni mobili iscritti nei pubblici registri (es. autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) non utilizzati quali beni strumentali.

La trasformazione in società semplice è possibile se la società ha per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni (es. società di gestione immobiliare).

4.2 Imposte sostitutive dovute dalla società

Sulle plusvalenze che emergono a seguito delle operazioni agevolate (pari alla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscale, per l’assegnazione o la trasformazione, e alla differenza tra il corrispettivo e il costo fiscale, per la cessione) è dovuta una imposta

Circolare Informativa per i Clienti

sostitutiva dell'8%. L'aliquota è incrementata al 10,5% se la società risulta di comodo per almeno due annualità su tre del triennio 2013-2015.

Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale; le agevolazioni non vengono meno se il valore normale (o il valore catastale) sono inferiori al costo fiscale, non essendovi quindi necessità di assolvere l'imposta sostitutiva.

Se per effetto dell'assegnazione o della trasformazione sono annullate riserve in sospensione d'imposta, su di esse è dovuta un'imposta sostitutiva del 13%.

4.3 Reddito in natura dei soci assegnatari

Se la società annulla riserve di utili per effetto dell'assegnazione, i soci conseguono un reddito in natura, che viene ridotto in misura pari all'ammontare sul quale la società ha assolto l'imposta sostitutiva dell'8% o del 10,5%.

4.4 IVA e imposte indirette

Per le assegnazioni e le cessioni agevolate le aliquote dell'imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, sono ridotte al 50%, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Non vi sono, invece, agevolazioni per quanto riguarda l'IVA che, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari.

4.5 Versamenti

Le imposte sostitutive sulle plusvalenze e sulle riserve in sospensione d'imposta devono essere versate:

- Per il 60% entro il 30.11.2016;
- Per il rimanente 40% entro il 16.6.2017.

È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.

5. ESTROMISSIONE DELL'IMMOBILE DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE

L'imprenditore individuale può estromettere dal regime d'impresa gli immobili strumentali posseduti, assolvendo sulla differenza tra il valore normale degli immobili e il loro costo fiscalmente riconosciuto un'imposta sostitutiva dell'8%.

Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale; le agevolazioni non vengono meno se il valore normale (o il valore catastale) sono inferiori al costo fiscale, non essendovi quindi necessità di assolvere l'imposta sostitutiva.

5.1 Imposte indirette

L'IVA, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari, anche se nella maggior parte dei casi il regime naturale dell'operazione è l'esenzione.

Non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Circolare Informativa per i Clienti

5.2 Adempimenti

L'estromissione deve avvenire entro il 31.5.2016 (senza particolari opzioni da esercitare, ma solo attraverso il comportamento concludente dell'imprenditore, ad esempio con apposite annotazioni in contabilità); per effetto dell'estromissione l'immobile si considera posseduto dalla persona fisica in qualità di "privato" non imprenditore dall'1.1.2016.

5.5 Versamenti

L'imposta sostitutiva dell'8% deve essere assolta:

- Per il 60% entro il 30.11.2016;
- Per il rimanente 40% entro il 16.6.2017.

È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.

6. RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

Sono state riaperte le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa; per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'operazione deve essere effettuata nel bilancio al 31.12.2015.

6.1 Beni rivalutabili

Possono essere rivalutati:

- I beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- Le partecipazioni in società controllate e collegate che rappresentano immobilizzazioni finanziarie.

I beni rivalutabili devono risultare dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2014.

6.2 Effetti fiscali

Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva pari:

- Al 16%, per i beni ammortizzabili;
- Al 12%, per i beni non ammortizzabili.


I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali:

- In linea generale, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è eseguita (2018, per i soggetti "solari");
- Ai soli fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, dall'inizio del quarto esercizio successivo (dall'1.1.2019, per i soggetti "solari").

6.3 Versamenti

L'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2015.

È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.



Avv. Rag. Eugenio Testoni
Avv. Stefano Legnani
D.ssa Milena Selli
D.ssa Monica Tonetto
D.ssa Mikaela Leombruni
Rag. Gioia Miconi
Avv. Alessandro Mandelli
Dott. Paolo Casati

Studio Legale Tributario
Avvocato Rag. Eugenio Testoni
Via Giovio 16 22100 Como
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

Circolare Informativa per i Clienti

7. DEDUZIONE FORFETARIA DELLE SPESE NON DOCUMENTATE PER GLI AUTOTRASPORTATORI

Dall'1.1.2016, le deduzioni forfetarie delle spese non documentate previste dall'art. 66 co. 5 del TUIR e dall'art. 1 co. 106 della L. 266/2005 spettano:

- In un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa (per la quale era prevista la distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali);
 - Nella misura del 35% dell'importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.
- 